

Publicato il 26/02/2019

N. 02562/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09940/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9940 del 2010, proposto da Lucia Ed Altri Allegretti, Agostino Altavilla, Antonella Bacci, Davide Bellanova, Lucia Benini, Michele Bruno, Paola Casi, Angelo De Cristofaro, Maria Luigia Dima, Florida Mariottini, Anna Piccirillo, Sabina Sandri, Riccarda Sarti, Maria Taccetti, Patrizia Valentini, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Ligato, Mariachiara Michelangoli, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Perri in Roma, viale delle Milizie,48;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Paola Sambri, Veronica Vellati, Andrea Sinifredi, Nicola Tufaro, Giuseppina Bellini, Daniela Torselli, Giovanna Badiali non costituiti in giudizio;

per l'annullamento delle graduatorie definitive e/ o provvisorie, pubblicate dagli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana e relative alle procedure selettive per i passaggi del personale ATA dall'area inferiore all'area immediatamente superiore e/ o per l'ammissione alle attività di formazione finalizzate alla mobilità professionale del personale ATA per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011 di cui al CCNI del 03.12.2009, approvate con:

- decreto del 15.07.2010, prot. n. 5896;
- decreto del 06.07.2010 prot. n. 3764/C19;
- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato titolari presso vari istituti scolastici della Regione Toscana, aspiranti alla mobilità professionale ATA dall'area B all'area D.

Riferiscono che: in data 03.12.2009 il MIUR e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del personale del comparto scuola, hanno sottoscritto il CCNI, concernente le procedure selettive per i passaggi del personale ATA dall'area inferiore a quella immediatamente superiore, ai sensi dell'art.1 comma 2 della sequenza contrattuale (CCNL) del 25.07.2008; che il suddetto contratto, all'art.2 comma 1 prevede che "la mobilità professionale, avviene previo superamento di un esame finale, da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente

collocato in apposita graduatoria sulla base del punteggio ottenuto per il superamento di una prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall'interessato"; che il CCNI stabilisce il contingente da avviare ai corsi di formazione prevedendo che *"il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all'articolo 2, il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento"*; che successivamente il decreto direttoriale n.979 del 28.01.2010, emesso dal MIUR, Dipartimento per l'istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, ha indetto le procedure selettive per i passaggi del personale ATA dall'area contrattuale inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'art.1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.07.2008; che tale decreto, all'articolo 2 comma 2 prevede che *"per il profilo professionale di DSGA la consistenza del personale da avviare ai corsi di formazione è definita in relazione al numero dei posti accantonati per lo schema del bando del concorso ordinario per il quale la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole con protocollo IGOP n.138281 del 21.11.2009"*; che l'allegato 1 del decreto direttoriale suddetto individua i destinatari dei corsi di formazione per il profilo di DSGA in misura pari a 900 e dunque non 1800 come imposto dal su citato art. 5 comma 4 del CCN.I.

All'udienza pubblica dell'8 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Le questioni proposte nel ricorso sono state esaminate funditus dal Consiglio di Stato (sentenze n. 3620/2014 e 2255/2017) con argomentazioni condivise dal Collegio e di seguito riportate “

Il MIUR, con decreto direttoriale del 28 gennaio 2010, n. 979, ha indetto una procedura selettiva per la mobilità professionale del personale ATA per il biennio 2009/2010 e

2010/2011 per il passaggio dall'area B – profilo di assistente amministrativo, all'area D – profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi.

La procedura selettiva è, in estrema sintesi così articolata: la mobilità professionale si consegue all'esito del superamento di una prova finale, cui accede il solo personale che abbia frequentato un apposito corso di formazione, al quale sono ammessi, a loro volta, i soli candidati che, all'esito di una prova selettiva iniziale e della valutazione di altri titoli curriculari, abbiano conseguito un punteggio che li pone in posizione utile all'interno di un'apposita graduatoria.

Dunque, la procedura selettiva prevede un doppio passaggio:

- una prova selettiva iniziale per l'ammissione ad un corso di formazione;*
- una prova selettiva finale che sono ammessi a sostenere solo i partecipanti al corso e che conduce all'individuazione dei vincitori.*

L'appellante ha partecipato alla prima selezione per l'ammissione al corso di formazione collocandosi in posizione non utile (3° posto su 2 disponibili).

3. Con il ricorso di primo grado l'odierna appellante ha censurato la legittimità dell'intera procedura selettiva deducendo, come vizio fondamentale, la erronea individuazione del numero dei posti oggetto della (prima) procedura selettiva, ovvero sia quella funzionale alla frequenza del corso di formazione, lamentando che essi avrebbero dovuto essere individuati in n. di 4 per la provincia di Reggio Calabria e in n. di 1800 su base nazionale, a fronte del n. di 450 dei posti messi a concorso.

4. La sentenza qui impugnata ha rigettato il ricorso di primo grado.

5. Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi così epigrafati.

a) illegittimità della sentenza impugnata laddove si pronuncia sul numero di posti ammessi a selezione e laddove sostiene che l'amministrazione ha indetto la selezione su base annuale e non su base biennale. b) illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli art. 1372 e 1362 c.c. e segg. in relazione all'art. 48 ccnl comparto scuola; all'art. 5, comma 4, ccnl del 3 dicembre 2009, ed al dm 4 agosto 2009 n. 73 in combinato disposto con il dm n. 75 del 10 agosto 2010 - eccesso di potere per irragionevolezza contraddittorietà, illogicità. c) violazione dell'art. 3 l. 241/90; illegittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere per mancanza e/o carenza di motivazione.

6. All'udienza del 24 novembre 2015 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

7. All'udienza di discussione del ricorso l'appellante ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale il ricorso in appello era stato notificato al sig. Pirrotta Giuseppe, vincitore della procedura su cui si controverte.

Il contraddittorio risulta pertanto correttamente costituito.

8. Il ricorso in appello merita accoglimento alla luce del precedente di questa Sezione (14 luglio 2014, n. 3620).

<<Il Collegio ritiene fondati ed assorbenti i motivi di gravame, riferiti a violazione o falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e della contrattazione integrativa, tenuto conto del principio – ora espresso formalmente nell'art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo – secondo cui “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”.

La questione sottoposta a giudizio investe, in effetti, una procedura selettiva di mobilità, per la progressione verticale del personale ATA dell'Amministrazione scolastica: a tale riguardo l'art. 48 del CCNL, per il periodo che qui interessa, disponeva quanto segue: “I passaggi del personale ATA da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale”.

L'art. 5, comma 4, del contratto collettivo nazionale integrativo in data 3 dicembre 2009 si esprimeva, a sua volta, nei seguenti termini: “Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi, di cui al comma 3, è ammesso a frequentare il corso di formazione, di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti, calcolati per il primo anno del biennio di riferimento”.

Preso atto di quanto sopra, appare privo di idonea base normativa – in assenza di esplicite limitazioni, inserite nello stesso contratto integrativo – l'avvenuto dimezzamento del numero dei concorrenti ai posti, da assegnare con procedure di mobilità interna, solo per i previsti passaggi diretti dall'area “B” a quella “D”.

È vero infatti che l'art. 48 del CCNL, sopra riportato, nel prevedere dette procedure di mobilità faceva riferimento a passaggi ad un'area "immediatamente superiore", ma si trattava di questione idonea a suscitare, in ipotesi, dubbi di legittimità sul passaggio diretto sopra indicato, che comportava scavalco dell'area intermedia "C"; non essendo stata posta da alcuno tale questione (ed avendo, anzi, l'appellante giustificato – senza smentita di controparte – il cosiddetto "doppio salto", in quanto previsto dal contratto integrativo, data la soppressione della figura professionale corrispondente all'area "C") non si vede in base a quale disposizione o logica interpretativa potesse disapplicarsi l'art. 5, comma 4, del medesimo contratto integrativo, riferito al contingente numerico di personale da ammettere ai corsi, in rapporto ai posti disponibili nell'area superiore, da considerare di riferimento nell'ambito delle procedure di mobilità, in concreto avviate dall'Amministrazione.

Conferma le argomentazioni difensive dell'appellante l'art. 12, c. 1, del contratto integrativo, secondo cui – in sede di prima applicazione delle procedure di mobilità di cui trattasi ed in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" – era ammesso a dette procedure, per l'area "D" (direttore dei servizi generali ed amministrativi) il personale dell'area "B" in possesso di determinati requisiti (fra cui, per quanto qui interessa, diploma di maturità, anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza e svolgimento, per non meno di 3 anni, di incarichi di sostituzione del dsга: art. 12 cit., c. 1, lettera c).

È dunque confermato che la procedura di mobilità contestata poteva coinvolgere il personale di cui trattasi, in una fase (quella di riorganizzazione dell'area intermedia "C") che rendeva il contratto integrativo integralmente applicabile, quale "lex specialis" della regolamentazione contrattuale collettiva, anche per quanto riguarda il numero degli ammessi alla selezione, nei termini disciplinati dal citato art. 5, c. 4 del medesimo CCNL. Quest'ultimo d'altra parte, nell'imporre l'ammissione ai corsi di una più ampia fascia di personale (il quadruplo dei posti disponibili per ciascuna procedura di mobilità su scala biennale), imprimeva maggiore competitività alla selezione finale per esami, da effettuare al termine dei corsi, con sicuro impulso per la serietà della selezione stessa e soddisfacimento, pertanto, dell'interesse pubblico di cui all'art. 97 della Costituzione, di modo che non appaiono ravvisabili ragioni una lettura restrittiva della norma.

Sotto tale profilo, in conclusione, la normativa contrattuale appare violata, con conseguente fondatezza delle censure al riguardo prospettate”.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso l'amministrazione scolastica dovrà organizzare un nuovo corso al quale dovranno essere ammessi i ricorrenti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO